



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 21/01/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2002, n 2154

Modalità per l'istituzione e la tenuta degli albi dei vigneti a denominazione di origine (D.O.) e degli elenchi delle vigne a indicazione geografica (I.G.T.).

L'assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue:

La legge 10 febbraio 1992, n.164 prevede l'istituzione di appositi albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (D.O.) e di speciali elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica (I.G.T.) e la loro tenuta presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 marzo 2001, all'articolo 5, dispone che le regioni istituiscono ed aggiornano gli albi dei vigneti a D.O. e gli elenchi delle vigne a IGT, secondo modalità definite dalle stesse sulla base di criteri, adottati con apposito accordo in sede di conferenza Stato-Regioni.

La Conferenza Stato-Regioni con l'Accordo 22 novembre 2001 ha stabilito che:

1. Le Regioni e le Province autonome, ai sensi del D.M. 27 marzo 2001, art. 5, istituiscono ed aggiornano gli albi dei vigneti a D.O. e gli elenchi delle vigne a IGT;
2. gli albi dei vigneti a D.O. e gli elenchi delle vigne a IGT devono avere i requisiti previsti dal citato D.M. 27 marzo 2001, art. 5, par.1, lett. a) e b);
3. Le Regioni e le Province autonome con apposito atto stabiliscono termini e modalità del passaggio delle competenze, attualmente detenute dalle Camere di Commercio;
4. Le Regioni e le Province autonome assumono l'impegno di adottare nelle modalità e procedure per la gestione degli albi a D.O. e degli elenchi delle vigne a IGT le disposizioni di cui ai paragrafi 2,3,4,5 e 6 dell'art. 5 del D.M. 27 marzo 2001, in particolare l'impegno ad effettuare la revisione degli albi e degli elenchi medesimi;
5. il D.M.23 marzo 1999 dispone che per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti a D.O. e negli elenchi delle vigne a IGT e per le denunce di variazione deve essere utilizzato il modello adottato con il medesimo decreto.

Le Regioni e le Province autonome ritengono tale modello inadeguato alla necessità di acquisire le informazioni necessarie e, pertanto, ne propongono la rielaborazione da affidare ad un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, delle Regioni e dell'AGEA, sentito il rappresentante dell'Unioncamere.

La rappresentanza regionale nel gruppo di lavoro è formata dalle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Campania e Calabria;

6. il gruppo di lavoro di cui al punto precedente, inoltre, provvede all'elaborazione del modello della denuncia delle uve a D.O. e a IGT di cui all'art. 16, comma 2 della legge 164/92, integrandolo nel modello della dichiarazione vitivinicola di cui al Reg. CE n. 1294/96.

7. nella predisposizione dei predetti modelli si terrà conto delle disposizioni della regolamentazione comunitaria, delle disposizioni emanate dall'AGEA per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale e delle disposizioni di cui agli artt. 14,15 e 16 della legge 164/92;

8. in riferimento al disposto dell'art. 4 par. 2 del DM 23/3/2001, le Regioni chiedono che l'AGEA nel programma informatico contenente lo schedario viticolo nazionale con le relative procedure per il suo aggiornamento, comprenda anche le procedure informatiche per l'istituzione degli albi dei vigneti a D.O. e degli elenchi delle vigne a I.G.T. e per il loro aggiornamento. Si conviene che è facoltà delle Regioni adottare proprie procedure informatiche per la gestione degli albi e degli elenchi in argomento, purchè compatibili con i tracciati "records" forniti dall'AGEA.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del DM 27 marzo 2001 e tenuto conto delle risultanze e delle proposte avanzate dall'apposito gruppo di al suddetto Accordo 22/11/2001, approvate con l'Accordo 25 luglio 2002 tra il predetto Ministero e le Regioni, si è proceduto, in particolare, alla definizione delle modalità per l'istituzione e la tenuta degli albi dei vigneti a D.O. e degli elenchi delle vigne a IGT.

Riguardo il passaggio delle competenze dalle Camere di Commercio alla Regione previsto dall'art. 5 del DM 27 marzo 2001 si precisa che gli adempimenti annuali relativi alle denunce di produzione e alla certificazione dei vini a DOCG, DOC e IGT restano di competenza delle Camere di Commercio.

Al fine di non creare discontinuità con gli adempimenti svolti nel passato, e agevolare in tal modo gli operatori del settore, si ritiene opportuno di continuare avvalersi dell'operatività delle Camere di Commercio di Puglia, per le attività connesse all'istituzione all'aggiornamento e alla tenuta degli albi a D.O. e degli elenchi delle vigne a IGT.

Ciò stante si propone:

- di adottare le modalità per l'istituzione e la tenuta degli albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT), elaborate sulla base del DM 27 marzo 2001 e dell'accordo Ministero delle Politiche Agricole e le Regioni del 25 luglio 2002, così come riportate nell' allegato A) al presente provvedimento di cui fa parte integrante;
- di affidare alle Camere di commercio della Puglia la tenuta, la gestione e la revisione degli albi dei vigneti a DO e degli elenchi delle vigne a IGT, mediante Convenzione il cui testo è riportato nell'allegato B) parte integrante del presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il rapporto convenzionale con l'Unioncamere di cui all'allegato B) del presente atto non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione Puglia.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- di assumere, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 27 marzo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le competenze per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a Denominazione di Origine e dell'elenco delle vigne a Indicazione Geografica Tipica;
- di adottare le modalità per l'istituzione e la tenuta degli albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT), elaborate sulla base del DM 27 marzo 2001 e dell'Accordo Ministero delle Politiche Agricole e le Regioni del 25 luglio 2002, così come riportate così come riportate nell'allegato A) al presente provvedimento di cui fa parte integrante;
- di affidare alle Camere di commercio della Puglia la tenuta, la gestione e la revisione degli albi dei vigneti a DO e degli elenchi delle vigne a IGT, mediante Convenzione il cui schema è riportato nell'allegato B) parte integrante del presente provvedimento;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Agricoltura di provvedere alla stipula e alla firma della suddetta convenzione;
- di incaricare la segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della L. R. n.13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Presidente della Giunta

Dott. Raffaele Fitto

[ALLEGATO A]

Modalità per l'istituzione e la tenuta dell'Albo dei vigneti
a D.O. e dell'elenco delle vigne I.G.T.

(Ai sensi del DM 27 marzo 2001 e dell'Accordo Ministero delle Politiche Agricole
e le Regioni e P.A. del 25 luglio 2002)

ART. 1

(FINALITÀ E DEFINIZIONI)

1. Per ciascun vino a denominazione d'origine "controllata" o "controllata e garantita" prodotto nella Regione, i rispettivi terreni vitati, su denuncia dei conduttori interessati, debbono essere iscritti, in un apposito albo, denominato "Albo dei vigneti del vino " seguito dalla rispettiva denominazione d'origine, o per i vini ad "Indicazione geografica tipica" in un apposito elenco, denominato "elenco delle vigne del vino" seguito dalla rispettiva Indicazione geografica tipica.
2. Qualora il disciplinare di produzione per la denominazione d'origine preveda l'utilizzo di specificazioni di vitigno, di più tipologie che si distinguono per la diversa base ampelografica, modelli viticoli, sistemi di coltivazione e sottozone e/o menzioni tali da necessitare di una diversa registrazione, dovrà essere istituito per ognuna di esse l'Albo dei vigneti. In tal caso l'albo verrà denominato "Albo dei vigneti del vino ... " seguito dalla rispettiva denominazione d'origine e dalla sottozona e/o specificazione.
3. Per la compilazione dell'elenco delle vigne si applicano gli stessi criteri di cui al precedente comma 2 fatte salve le differenziazioni relative alle indicazioni aggiuntive previste dalla legge n.164/92 per i vini ad Indicazione geografica tipica.
4. L'Albo dei vigneti e l'elenco delle vigne sono pubblici e, come tali, possono essere consultati da chiunque ne abbia interesse.
5. A meno che non si richiedano distinzioni la dicitura "Albo dei vigneti DO e elenco delle vigne IGT" verrà di seguito indicata con il termine "Albo" e la dicitura "DO e IGT" con il termine DO.

ART. 2

(DENUNCIA DEI VIGNETI)

1. La denuncia dei terreni vitati, da iscrivere nell'Albo, a partire dalla campagna 2002/2003 deve essere redatta, a cura dei conduttori interessati, su apposito modello.
2. La denuncia di cui al precedente comma 1, da redigere in due esemplari nel caso di presentazione cartacea, è presentata, anche per via telematica, alla Camera di Commercio, in quanto ente incaricato dalla Regione Puglia, nella cui circoscrizione territoriale rientra la zona di produzione del relativo vino a denominazione d'origine "controllata" o "controllata e garantita" o ad "indicazione geografica tipica". Entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, la Camera di Commercio, effettuata l'istruttoria documentale sulla ricevibilità della richiesta, comunica all'interessato se la stessa è ricevibile, gli estremi di prima iscrizione e il nome del funzionario o dell'ufficio incaricato di seguire l'istruttoria per l'iscrizione definitiva.
3. La Camera di Commercio, tenuto conto delle disposizioni per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo, accerta i requisiti di ciascuna superficie vitata denunciata e ne certifica, in relazioni ai requisiti riscontrati, l'idoneità alla produzione di VQPRD e/o IGT.
La Camera di Commercio, sulla scorta dell'esito dell'accertamento procede all'iscrizione della superficie vitata nell'apposito Albo e ne dà comunicazione all'impresa interessata.
4. Qualora le superfici vitate denunciate per la prima iscrizione all'Albo siano state, in tutto o in parte, non ritenute idonee all'iscrizione, le motivazioni della non iscrizione devono essere altresì comunicate all'impresa interessata.
5. La Camera di Commercio, ai fini degli accertamenti di cui al comma 3 potrà avvalersi ai sensi del Decreto 4 giugno 1997, n° 256, della collaborazione dei Consorzi volontari di tutela o dei Consigli interprofessionali di cui agli artt. 19 e 20 della Legge n.164/92, dei Centri di assistenza agricola (Caa), autorizzati, di cui al DM 27 marzo 2001, di operatori tecnici agricoli iscritti all'ordine professionale, e di altri organismi in possesso della necessaria professionalità, determinando in apposita convenzione le modalità operative.
6. E' consentita, in un'unica dichiarazione, la denuncia di uno o più terreni vitati da iscrivere in uno o più

Albi. I parametri di resa conseguenti alla scelta vendemmiale, verranno calcolati sulla superficie iscritta in ciascuno degli Albi dei vigneti e/o elenchi delle vigne. La Camera di Commercio, all'atto dell'iscrizione comunica all'impresa interessata le informazioni sulle possibili scelte vendemmiali con le relative rese produttive.

7. Nel caso di terreni vitati ricadenti in due o più province l'istruttoria d'iscrizione e/o di variazione è svolta dalla Camera di Commercio nel cui territorio ricade la maggior parte dei terreni vitati.

8. A partire dalla campagna 2002/2003 la denuncia dei vigneti di cui al precedente articolo, salvo diversa indicazione prevista in fase di prima applicazione dal decreto di riconoscimento della denominazione di origine e dell'indicazione geografica o di modifica del disciplinare di produzione, deve essere presentata entro il 30 maggio per avere diritto all'utilizzo della denominazione, nella vendemmia successiva.

9. Gli accertamenti tecnici di competenza devono concludersi entro il 30 settembre successivo alla presentazione della denuncia.

10. Qualora per eccezionali motivi non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, è consentita l'iscrizione nell'Albo in via provvisoria. In tal caso la Camera di Commercio deve provvedere alla verifica di competenza entro il 30 settembre dell'anno successivo alla data di iscrizione provvisoria. Trascorso inutilmente tale termine, e successivamente a esito negativo della verifica, la superficie vitata iscritta provvisoriamente verrà cancellata d'ufficio.

11. Nei casi di mancata iscrizione o di iscrizione parziale, ovvero di cancellazione di iscrizione provvisoria a seguito di esito negativo, la Camera di Commercio ne dà motivata comunicazione ai produttori interessati che possono inoltrare ricorso nei termini e con le modalità stabilite dalla medesima Camera di Commercio.

ART. 3

(ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI VIGNETI)

1. L'iscrizione all'Albo avviene secondo lo schema del programma informatico dello schedario viticolo nazionale o con diverse procedure informatiche compatibili con i tracciati record forniti da AGEA. Ciò vale anche per l'aggiornamento.

L'iscrizione avviene, coerentemente con lo schema dello schedario viticolo nazionale, secondo il seguente protocollo: per ragione sociale, per comune di sede sociale o centro aziendale; per singolo vigneto omogeneo a ciascun Albo e relative "sottozone", in modo che risulti distintamente per ogni denominazione, vitigno, tipologia, sottozona o specificazione, sotto il nome del conduttore denunciante, i terreni vitati destinati alla produzione del rispettivo vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica.

2. Per ciascun vigneto/superficie omogenea devono essere riportate oltre alle informazioni relative alla superficie, all'anno di impianto, alle caratteristiche agronomiche-strutturali, anche le eventuali indicazioni:

- della menzione "vigna" seguita dal toponimo;
- dei riferimenti ad eventuali altri Albi, qualora il medesimo terreno vitato sia iscritto a due o più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche, utilizzando gli appositi codici.

3. Ogni conduttore è identificato nell'Albo con un proprio codice valido per tutte le possibili iscrizioni (codice fiscale, che si identifica con il CUAA).

4. Ogni DO e tutte le relative tipologie sono identificate nell'Albo con apposito codice, che viene attribuito con il decreto di approvazione del disciplinare; per tutte le DO già esistenti i relativi codici saranno resi noti con uno specifico decreto ministeriale;

5. Ciascuna Unità Vitata ai fini della successiva rivendicazione della produzione DO deve risultare iscritta nel/i rispettivo/i Albo/i;

6. Al fine di consentire l'opzione vendemmiale tra varie DO o IGT coesistenti sulle stesse aree vitate (ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. n. 164/1992), in modo da rivendicare le produzioni DO/IGT nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e, dunque, senza incorrere nell'abbattimento di resa previsto dal comma 4 dell'art. 7 della citata legge, i conduttori interessati devono iscrivere preliminarmente i rispettivi "vigneti" distintamente in ogni Albo/Elenco per i quali intenderanno, eventualmente, effettuare la scelta in questione.

ART. 4 (AGGIORNAMENTI E REVISIONI)

1. Le variazioni inerenti la conduzione dei terreni vitati iscritti all'Albo o all'Elenco devono essere presentate alla Camera di Commercio competente, entro 30 giorni dall'evento e comunque non oltre il 30 giugno per avere diritto all'utilizzo della denominazione di origine o della indicazione geografica tipica nella campagna vendemmiale in corso.
2. Le variazioni inerenti la consistenza dei terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti o all'elenco delle vigne devono essere presentate al medesimo ente od organismo entro il 30 maggio per avere diritto all'utilizzo della denominazione di origine o della indicazione geografica tipica nella vendemmia dell'anno in corso, secondo le modalità stabilite per le nuove iscrizioni agli artt. 2 e 3.
3. Con l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo a seguito della notifica di estirpazione o di accertamento d'ufficio, l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura comunica i dati alla Camera di Commercio che provvede ad aggiornare l'albo dei vigneti DO ed all'istituzione dell'elenco delle vigne IGT.
4. La Camera di Commercio deve assicurare l'aggiornamento costante degli Albi secondo un programma che tenga conto:
 - dell'età del vigneto,
 - di eventuali situazioni/patologie,
 - di mancate comunicazioni relative a modifiche tecniche e strutturali dei requisiti per i quali il vigneto è stato iscritto.

ART. 5 (COMPETENZE DELLA REGIONE)

La Regione Puglia, ai sensi del D.M. 27 marzo 2001, tenuto conto delle disposizioni inerenti la tenuta dello schedario vitivinicolo e dell'Accordo Ministero delle Politiche Agricole e Regioni del 25 luglio 2002, adotta la presente procedura per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a D.O. e degli elenchi delle vigne a I.G.T.

La Regione Puglia in particolare, previa sottoscrizione con l'UnionCamere Puglia di convenzione di durata annuale, rinnovabile:

- a) affida alle Camere di Commercio la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a D.O. e dell'elenco delle vigne I.G.T.;
- b) adotta la necessaria modulistica in conformità alle disposizioni che regolano la gestione dello schedario vitivinicolo;
- c) adotta la gestione informatica compatibile con il sistema informativo SIAN e Infocamere;
- d) indica le modalità per l'iscrizione di vigneti di un medesimo conduttore ma ubicati in province diverse della regione;
- e) indica le modalità per la cancellazione delle superfici che non siano state rivendicate per almeno un

triennio con una delle denominazioni di origine abilitate (medesima procedura per le I.G.T. se iscritte solo alle I.G.T.);

f) indica le modalità di trasmissione e di fruizione per via telematica degli Albi tenuti dalle competenti Camere di Commercio;

g) emana le modalità per il controllo sulle rese vendemmiali in esecuzione di quanto previsto all'art. 16, comma 5, lettera c), della legge 10.2.1992, n° 164.

ART. 6

(NORME GENERALI E TRANSITORIE)

1. Per la campagna 2002/2003, in attesa dell'adozione del nuovo modello, la denuncia può essere presentata sulla modulistica di cui alla normativa finora vigente (DPR n.506/67, circolare n.5/96), tenendo conto dei dati indicati nella dichiarazione delle superfici vitate e allegando copia della dichiarazione medesima.

2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa rinvio alle altre norme che disciplinano l'evoluzione del potenziale viticolo e la designazione dei VQPRD e dei vini IGT.

[ALLEGATO B]

Schema di

CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E UNIONCAMERE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEGLI ALBI DEI VIGNETI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE (DO) E DEGLI ELENCHI DELLE VIGNE A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA(IGT)

TRA

la Regione Puglia (in appresso denominata Regione), con sede in Bari (C.F. 80017210727), nella persona del Dirigente del Settore Agricoltura, dr. Matteo Antonicelli, nato a Gioia del Colle (BA) il 15/05/1944, a ciò delegato con provvedimento della Giunta regionale, e in attuazione della L.R. n. 7/97 e della Delibera della Giunta regionale n. 3261/98

E

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia (in appresso denominata Unioncamere), con sede in Bari (C.F.....), nella persona del Direttore Dr. Giuseppe Liantonio, nato a Palo del Colle (BA) il 21/08/1938.

Premesso che

- l'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n.164 prevede l'istituzione di appositi albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e di speciali elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica e la loro tenuta presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 marzo 2001 all'articolo 5 dispone che le

Regioni istituiscono ed aggiornano gli albi dei vigneti a D.O. e gli elenchi delle vigne a IGT, secondo modalità definite dalle stesse sulla base di criteri, adottati con apposito accordo in sede di conferenza Stato-Regioni;

- tale accordo è stato approvato il 25 luglio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002;

- le Regioni e le Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 5, par. 2 del D.M. 27 marzo 2001, definiscono i tempi e le modalità per il passaggio delle competenze in relazione all'istituzione, all'aggiornamento degli albi dei vigneti a D.O. e degli elenchi delle vigne a IGT

Considerato che

- gli adempimenti annuali relativi alle denunce di produzione e alla certificazione dei vini a DOCG, DOC e IGT restano di competenza delle Camere di Commercio;

- le Camere di Commercio della Puglia hanno acquisito notevole esperienza operativa per la tenuta degli albi a D.O. e per la certificazione annuale delle produzioni a D.O. e IGT;

Ritenuto che

- tale esperienza debba essere valorizzata per imprimere maggiore efficienza ed efficacia allo sviluppo, alla certificazione e al controllo delle produzioni enologiche pugliesi di qualità;

- pertanto, per le attività connesse all'istituzione, all'aggiornamento e alla tenuta degli albi a D.O. e degli elenchi delle vigne a IGT è opportuno avvalersi dell'operatività delle Camere di Commercio di Puglia

Si conviene quanto segue

Art.1

(Oggetto)

Il presente accordo è finalizzato alla tenuta, all'aggiornamento e alla gestione informatica degli albi dei vini a D.O. e degli elenchi delle vigne a IGT (in appresso indicati con la sola dicitura Albi) ad opera delle Camere di Commercio della Regione Puglia.

I dati contenuti nelle iscrizioni a tali albi saranno conformi a quelli relativi al Catasto Viticolo Regionale e, sulla base di questi, le Camere di Commercio effettueranno il calcolo delle rese e il rilascio delle ricevute relative alla produzione annuale. Gli albi e gli elenchi verranno resi disponibili in rete attraverso un unico strumento informatico.

Art. 2

(Modalità organizzative)

Per la procedura di iscrizione agli Albi si fa riferimento a quanto stabilito nell'allegato A) al provvedimento della Giunta Regionale n. del che qui si intende integralmente riportato e accettato.

La modulistica da adottare è quella conforme allo schema allegato all'Accordo Ministero Politiche Agricole/Regioni del 25 luglio 2002. Qualora tale modulistica non fosse disponibile in tempo utile per la vendemmia 2002, si potrà adottare il modello di domanda utilizzato per le vendemmie precedenti.

Art. 3

(Decorrenza e durata)

Il presente accordo ha validità per un anno a partire dal 1° gennaio 2002, ed è tacitamente rinnovato per l'anno successivo a meno di recesso di una delle parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del periodo.

Art. 4

(Obblighi tra le parti)

L'Ente Regione si impegna:

- a. in prima applicazione a consentire l'accesso informatico alle dichiarazioni delle superfici vitate presentate dai produttori e validate dall'AGEA, relativamente alla parte che riguarda i vigneti a DOC DOCG e IGT (in appresso indicati con la sola dicitura DO).
- b. ad instaurare, attraverso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, un rapporto di collaborazione con gli Uffici Camerali ai fini delle verifiche documentali o su campo per la definizione celere delle posizioni controverse o delle nuove posizioni.

Le Camere di Commercio si impegnano:

- a) ad inviare alla Regione gli albi ed elenchi aggiornati per la vendemmia entro il mese di agosto di ciascun anno, anche per via telematica;
- b) a dotarsi di un sistema informatico comune a tutte le Camere che preveda l'accesso in via telematica da parte della Regione;
- c) ad attuare periodicamente la revisione degli albi procedendo alla cancellazione delle unità non produttive da almeno un triennio, come previsto dalla legge 164/92, art. 9;
- d) ad effettuare le modifiche relative alle posizioni iscritte su istanza dei conduttori interessati.

Art. 5

(Caratteristiche del programma informatico di gestione degli Albi)

- a) il programma informatico di gestione dell'Albo deve consentire, in tempo reale, di:
 - verificare la situazione aziendale, con riferimento alla superficie totale vitata, iscritta globalmente all'Albo per tutte le DO, e alla superficie vitata di ogni singola DO e tipologia, nonché la precisa identificazione catastale di ogni singola superficie vitata con il riscontro allo schedario viticolo;
 - verificare la situazione generale dell'Albo, con particolare riferimento alla superficie vitata della intera DO e delle relative sottozone e delle tipologie distinte nell'Albo medesimo;
 - qualora singole Unità Vitate siano iscritte a due o più Albi DO in tutto o in parte coesistenti sullo stesso territorio, il programma informatico in questione deve assicurare, sia in ambito generale della denominazione che a livello aziendale, il collegamento con tutti gli Albi, e deve altresì evitare il moltiplicarsi delle superfici vitate iscritte, con particolare riguardo ai connessi adempimenti tecnico-produttivi, dichiarativi e statistici;
- b) il programma informatico di gestione dell'Albo deve consentire di affiancare per ogni DO e per ciascuna tipologia i dati relativi alle produzioni annuali rivendicate.

Art. 6

(Adempimenti operativi)

Iscrizioni e conferme d'iscrizione

In prima applicazione le Camere di Commercio, non appena ricevuto il software per l'accesso alle dichiarazioni delle superfici vitate, procederanno all'esame delle domande di nuova iscrizione e di conferma di precedenti iscrizioni presentate con le dichiarazioni medesime, secondo le seguenti modalità:

- verifica di assenza di anomalie grafiche;
- controllo, anche in campo, per valutare il rispetto di quanto richiesto dal disciplinare;
- autorizzazione o diniego di iscrizione e/o conferma di iscrizione.

Per l'effettuazione degli specifici accertamenti tecnici, ai fini dell'iscrizione degli Albi, il termine è fissato 30 settembre 2003. fino a che non sarà effettuata tale verifica, i relativi vigneti, sono da intendersi iscritti provvisoriamente nei "nuovi" Albi DO istituiti presso le Regioni.

A regime, per l'istruttoria delle domande di iscrizione si procede nel seguente modo:

- verifica della presentazione della dichiarazione da parte del richiedente;
- registrazione degli estremi della richiesta;
- verifica delle unità vitate coinvolte;
- verifica assenza di anomalie grafiche;
- verifica in campo dell'ammissibilità della richiesta in rapporto al disciplinare di produzione;
- comunicazione all'azienda dell'accoglimento o del rifiuto d'iscrizione;
- iscrizione nell'albo e/o nell'elenco.

Iscrizioni provvisorie

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto sulla revisione generale degli albi, eventuali iscrizioni provvisorie agli Albi sono consentite per una sola campagna vendemmiale.

Revisione generale degli Albi DO

Il termine ultimo per l'aggiornamento di tutti gli Albi dei vigneti DO, sulla base delle risultanze della dichiarazione delle superfici vitate di cui al D.M. 26 luglio 2000 e successivo DM di proroga e degli specifici accertamenti tecnici, è fissato al 30 giugno 2004. Fino a che non sarà compiuta tale revisione i relativi vigneti, di cui alla predetta dichiarazione, sono da intendersi iscritti provvisoriamente nei "nuovi" Albi DO istituiti presso le Regioni.

Variazioni

Con le comunicazioni di variazione si rende noto all'Amministrazione il cambio di dati anagrafici, di dati catastali, cambio di conduzione, variazioni di superfici (es. compravendita, locazione terreni vitati, successione), l'intento di cancellazione di iscrizione all'albo. Per tali dichiarazioni il procedimento istruttorio avviene nel modo seguente:

- verifica della presentazione della dichiarazione delle superfici vitate;
- registrazione degli estremi della comunicazione;
- aggiornamento dei dati anagrafici;
- aggiornamento dei dati catastali delle unità vitate variati;
- aggiornamento della struttura aziendale eliminando l'unità vitata del cedente e inserendo l'unità vitata dell'acquirente;
- modifica dei collegamenti tra grafica e unità vitate;
- verifica delle particelle;
- verifica delle unità vitate;
- digitalizzazione delle particelle catastali;
- inserimento dei centroidi delle particelle a GIS;

- poligonare i vigneti presenti sulle particelle;
- associare le unità vitate con i poligoni Gis;
- aggiornare il corrispondente Albo e/o Elenco.

Art. 7

(Controlli Tecnico-viticoli)

Per le richieste di nuova iscrizione o per variazioni che comportano modificazioni tecnico-produttive, i controlli devono accertare la rispondenza degli impianti viticoli alle prescrizioni stabilite negli specifici disciplinari di produzione.

Art. 8

(Spese d'iscrizione e diritti camerale)

Alle denunce d'iscrizione e di variazione, così come alle denunce di produzione si applicano i diritti camerale, concordati tra Regione e Unioncamere, che verranno riscossi secondo le modalità stabilite dalle Camere di Commercio.

Art. 9

(Trattamento dei dati)

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed acconsentire a che i dati personali forniti, anche verbalmente, in conseguenza e nel corso della presente convenzione vengono trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art.13 della legge n. 675/96.

Art.10

(Definizione delle controversie)

Regione e Unioncamere si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati individuati.

Si impegnano altresì a risolvere in via transattiva eventuali controversie che dovessero insorgere per l'attuazione della presente convenzione. In caso contrario si affidano al giudizio di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale.

Art.11

(Registrazione del contratto ed oneri finanziari)

Viene convenuto tra le parti che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Unioncamere.

Inoltre il rapporto convenzionale di cui al presente atto non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione Puglia.

La presente convenzione, dattiloscritta in numero di 5 (cinque) fogli e composta di numero 11 articoli,

viene letta, confermata e sottoscritta.

Per la Per

REGIONE PUGLIA L'UNIONCAMERE

Il Dirigente del Settore Agricoltura Il Direttore

(Dr. Matteo Antonicelli) (Dr. Giuseppe Liantonio)